

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 833

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero

(DINI)

(V. Stampato Camera n. 1221)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° luglio 1996*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle
elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché
disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al
rinnovo dell'assemblea regionale siciliana

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1996, N. 288

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997».

**Testo del decreto-legge e testo comprendente
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati**

Decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1996.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare la data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero di cui all'articolo 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, al fine di evitare la concomitanza delle relative operazioni preparatorie e di voto con quelle per le elezioni politiche nazionali e per la elezione del consiglio regionale siciliano;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire una più equa ripartizione dei contributi per spese elettorali connesse all'imminente rinnovo dell'assemblea regionale siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Elezioni dei COMITES)

1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) è rinviata di dodici mesi rispetto alla

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero,
nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al
rinnovo dell'assemblea regionale siciliana**

Articolo 1.

(Elezioni dei COMITES)

1. **Le** elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) **sono rinviate** rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

Articolo 2.

(Contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana)

1. In occasione della campagna per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana, indetta per il giorno 16 giugno 1996, è concessa ai partiti e movimenti politici un'anticipazione a titolo provvisorio dei contributi spettanti, a norma della legislazione vigente, a rimborso delle spese elettorali.

2. L'anticipazione è liquidata entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un importo complessivamente pari alla metà dei contributi erogati allo stesso titolo in relazione all'ultima elezione della stessa assemblea. Tale importo è ripartito fra i partiti e movimenti politici, che abbiano presentato candidature, in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nelle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 21 aprile 1996, nelle circoscrizioni XXIV (Sicilia 1) e XXV (Sicilia 2).

3. L'erogazione delle somme è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta, a favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito risultante dalla liquidazione a titolo definitivo. La fideiussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata per almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e **dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.**

2. *Identico.*

Articolo 2.

(*Contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1996.

SCÀLFARO

PRODI - DINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

